

creti emanati finora non avevano potuto ristabilire l'unione fra i missionari. Certo essi li conoscevano e vi si erano sottomessi, ma tardavano nell'esecuzione, ricorrendo ad ogni pretesto, perchè ne temevano la rovina della missione. Si disse ben presto che il Papa aveva sospese le sue disposizioni, che i decreti non erano pubblicati secondo le regole, che le decisioni valevano solo a condizione che i fatti sui quali esse si basavano corrispondessero alla verità, che il Papa darebbe ulteriori spiegazioni, che il grave danno della missione poteva scusare la non esecuzione, che era lecito attenersi ancora alle concessioni di Alessandro VII. La nuova costituzione papale del 19 marzo 1715¹ dichiara nulli tutti questi motivi.²

In essa la proibizione del Tournon e il decreto romano sui riti le cui disposizioni vengono riassunte, son confermate; ai vescovi viene imposto d' eseguirle. Vi era inoltre aggiunta una disposizione importante: nessun missionario potrà lavorare come sacerdote in Cina prima d'aver fatto il giuramento di osservare quei decreti. La formula del giuramento è aggiunta nel decreto; ogni missionario dovrà sottoscriverla e i formulari sottoscritti saranno da inviarsi a Roma.

Clemente XI pensava con la sua decisione di chiarire lo stato delle cose, ma esso invece ora si complicò sempre più. Molto sfavorevolmente influì sull'accettazione delle nuove ordinanze il fatto che corse subito la notizia che la loro comparsa era stata influenzata dalle false informazioni del Pedrini.³ A ciò s'aggiunse l'intervento dei sovrani civili. Già un mese prima dell'arrivo della

¹ Costituzione «Ex illo die», *Jus pontif.* II 306 ss. * Scritti su ciò in *Miscell. di Clemente XI* t. 245. Qui tre forme della costituzione con correzioni del papa; voti dei cardinali. Ivi t. 249-253: atti sulla prigionia e morte di Tournon; t. 254: Stato della missione in India e Cina dopo la morte di Tournon; t. 255-257: Atti 1711-1720; t. 258: Fatinelli a Clemente XI sui riti e intorno a Tournon 1707-1716; 259-260: Atti 1699-1713; su missioni dei cappuccini di Madraspatam, dei domenicani, teatini, in Tibet, dei carmelitani presso il Gran Mogul; t. 261: Lettere e scritture consegnate a S. S. dal card. Fabroni alli 12 sett. 1716. Archivio segreto pontificio.

² *Jus pontif.* II 307.

³ «Attulit haec [navis Lusitana] il 30 agosto] epistolas A. R. P. Nostri, praecepti observantiam suis enixe commendantis. Ex his pariter, sicut et ex aliis Romanis non minus certo dolenter intellectum fuit, D. Pedrini clericum, qui Pekini degit, mendacissimis Romae nuntiis persuasisse, nullum in prohibendis ritibus esse periculum, eo quod imperator de iis non curaret: ipsummet Pedrini prohibitionis decreta suae Maestati singillatim iam proposuisse, nec eam inde commotam, ullumve indignationis signum monstrasse. Ut proinde Roma minime dubitarit, ad praeceptum adeo rigorosum progredi. * Succinta relatio [del 7 novembre 1717] eorum, quae in Sinis contingere circa et post publicatum ibi praeceptum Apostolicum super prohibendis ritibus». (In possesso del Gesuiti). Quanto segue tutto secondo questa relazione.